

## POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Questa è una polizza *CLAIMS MADE*, ossia è una copertura assicurativa operante per le Richieste di risarcimento (vedere definizione di polizza di sinistro) ricevute per la prima volta dall'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore nel corso del Periodo di assicurazione.

Salva diversa pattuizione tra le parti, terminato il periodo di assicurazione cessano gli obblighi dell'Assicuratore e nessuna denuncia potrà essere accettata.

Si conviene inoltre che le informazioni contenute nella Scheda di adesione e nel questionario compilato dall'Assicurato, costituiscano la base di quest'Assicurazione e parte integrante della Polizza.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza e di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad un Sinistro.

### DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Contraente:</b>	la persona che stipula il contratto di Assicurazione;
<b>Assicurato:</b>	ogni persona nominata sulla <b>Scheda di Copertura</b> che abbia con la <b>Pubblica Amministrazione</b> un rapporto di servizio o un mandato ivi compresi gli Amministratori;
<b>Pubblica Amministrazione:</b>	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;
<b>Ente di Appartenenza:</b>	l'Ente facente parte della <b>Pubblica Amministrazione</b> con il quale l' <b>Assicurato</b> abbia un rapporto di servizio o un mandato;
<b>Gli Assicuratori:</b>	alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S OF LONDON;
<b>Sinistro:</b>	si configura un <b>Sinistro</b> quando l' <b>Assicurato</b> , per la prima volta nel corso del <b>Periodo di Assicurazione</b> , riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per <b>Danni</b> in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento per <b>Responsabilità Amministrativa</b> ;
<b>Danno:</b>	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica;
<b>Danni Materiali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte;
<b>Perdite Patrimoniali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di <b>Danni Materiali</b> ;
<b>Responsabilità Civile:</b>	la responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi;
<b>Responsabilità Amministrativa:</b>	la responsabilità gravante sull'Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale <b>all'Ente di Appartenenza</b> , ad un <b>altro Ente Pubblico</b> o, più in generale, alla <b>Pubblica Amministrazione</b> o allo <b>Stato</b> ;
<b>Responsabilità Amministrativa -Contabile:</b>	la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull'Assicurato quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico;
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dagli <b>Assicuratori</b> in caso di <b>Sinistro</b> ;

<b>Massimale:</b>	la massima esposizione degli <b>Assicuratori</b> per ogni <b>Sinistro</b> ;
<b>Durata del Contratto:</b>	il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella <b>Scheda di Copertura</b> ;
<b>Periodo di Assicurazione:</b>	se la <b>Durata del Contratto</b> è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il <b>Periodo di Assicurazione</b> coincide con tale durata. In caso contrario, il <b>Periodo di Assicurazione</b> corrisponde separatamente a ciascuna annualità della <b>Durata del Contratto</b> , distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo <b>Periodo di Assicurazione</b> ha effetto alla data e all'ora d'inizio della <b>Durata del Contratto</b> ;
<b>Periodo di Efficacia:</b>	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella <b>Scheda di Copertura</b> , e la data di scadenza della <b>Durata del Contratto</b> ;
<b>Scheda di Copertura:</b>	il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo

---

**SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA**

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente nel caso in cui le stesse siano imputabili a dolo.

### Art. 2 - Coesistenza di altre assicurazioni

Fermi restando i **massimali** e **limiti di polizza**, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altri **Assicuratori**, essa sarà operante solo ad esaurimento dei **massimali** previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo l'**Amministrazione contraente** e gli **Assicurati** sono esonerati dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione all'**Assicuratore** in caso di **sinistro**.

### Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile se l'**Assicurato** non paga il premio o la prima rata di premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30' (trentesimo) giorno dopo la data di decorrenza dell'assicurazione e riprende vigore dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento.

Se alle scadenze convenute l'**Assicurato** non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30' (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento, ferme le successive scadenze.

### Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la cessazione dell'assicurazione stessa (art. 1898 Codice Civile).

### Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'**Assicurato** (art. 1897 Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

### Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro** quale definito in questa polizza, l'**Assicurato** deve farne denuncia per iscritto agli **Assicuratori** oppure al **Broker** indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Considerato che questa è un'assicurazione nella forma «*claims made*», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il **Periodo di Assicurazione** comporta la perdita del diritto dell'**Assicurato** all'**Indennizzo**.

Resa la denuncia, l'**Assicurato** è tenuto a fornire agli **Assicuratori** tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Senza il previo consenso scritto degli **Assicuratori**, l'**Assicurato** non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

### Art. 8 – Proroga dell'Assicurazione – recesso in caso di sinistro

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Dopo ogni **Sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**Indennizzo**, le Parti possono recedere dall'**Assicurazione**, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli **Assicuratori**, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di **Premio** netto relativa al periodo di rischio non corso.

**Art. 9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'**Assicurato**.

**Art. 10 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'**Assicurato**.

**Art. 11 - Rinvio alle norme di legge – Interpretazione del contratto**

Per quanto non è altrimenti disciplinato nella presente Assicurazione, valgono esclusivamente le norme della legge italiana e in caso di dubbia interpretazione si applicherà quella più estensiva e più favorevole all'Assicurato.

---

***SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA***

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione

#### 12.1 - Responsabilità Civile verso Terzi

L'Assicurazione è prestata per la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** cagionate a Terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'**Assicurato** stesso debba rispondere ai sensi di legge.

La garanzia di cui sopra comprende le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'**Assicurato** rimane l'obbligo degli **Assicuratori** a tenere indenni gli eredi da **Sinistri** conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'**Assicurato** durante il **Periodo di Efficacia** come previsto all'Art. 18 che segue, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge.

#### 12.2 - Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile

Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per **Perdite Patrimoniali** cagionate alla **Pubblica Amministrazione**, all'**Ente di Appartenenza** e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi con colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla **Pubblica Amministrazione** in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.

La garanzia vale altresì nei casi di rivalsa esperita dalla **Pubblica Amministrazione** che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate dall'**Assicurato** stesso, da solo o in concorso con altri.

Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'**Assicurato** rimane l'obbligo degli **Assicuratori** a tenere indenni gli eredi da **Sinistri** attinenti ad azioni di rivalsa da parte della **Pubblica Amministrazione** in genere, compreso l'**Ente di Appartenenza**, in conseguenza di comportamenti colposi posti in essere dall'**Assicurato** durante il **Periodo di Efficacia** come previsto all'Art. 18 che segue, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge.

### Art. 13 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

### Art. 14 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

### Art. 15 - Limiti di Indennizzo - Franchigia

Per ogni singolo **Assicurato**, l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del **Massimale** stabilito nella **Scheda di Copertura** per ciascun **Sinistro** e cumulativamente per l'insieme di tutti i **Sinistri** verificatisi in uno stesso **Periodo di Assicurazione**, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** stessi.

In caso di corresponsabilità tra più **Assicurati** nello stesso **Sinistro**, gli **Assicuratori** risponderanno fino e non oltre il **Limite di Indennizzo** cumulativo indicato nella scheda di copertura, indipendentemente dal numero degli **Assicurati** coinvolti.

Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'articolo 18 che segue.

L'assicurazione è prestata senza l'applicazione di alcuna franchigia.

### Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per i **Sinistri** relativi a:

- a) **Danni Materiali** di qualsiasi tipo (salvo quanto precisato all'Articolo 12.1 secondo comma della presente polizza);

- b) attività svolta dall'**Assicurato** quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della **Pubblica Amministrazione** e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 23 che segue;
- c) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni;
- d) azioni od omissioni imputabili all'**Assicurato** a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- f) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la **Responsabilità Civile** di cui alla legge 990 del 1969 e D.lgs 209/2005 – titolo X;
- g) fatti o circostanze pregresse già note all'**Assicurato** e/o denunciate prima della data d'inizio della **Durata del Contratto**, fatto salvo quanto previsto all'art. 30 Continuous Cover;
- h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'**Assicurato** salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la **Pubblica Amministrazione** in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'**Assicurato**;

nonché per i **Danni**:

- i) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- j) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

#### **Art. 17 - Assicurazione "Claims made" - Retroattività**

L'Assicurazione è prestata nella forma «claims made» e vale per i **Sinistri** che abbiano luogo per la prima volta nel corso del **Periodo di Assicurazione** e che siano regolarmente denunciati agli **Assicuratori** durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il **Periodo di Efficacia** quale definito in questa polizza e non siano già noti all'**Assicurato** o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'**Assicurato** licenziato per giusta causa.

#### **Art. 18 - Garanzia Postuma**

Nel caso di morte o pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione da parte dell'assicurato dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 2 anni successivi alla scadenza della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

Il **Massimale** stabilito nella **Scheda di Copertura** è l'obbligazione massima alla quale gli **Assicuratori** saranno tenuti, cumulativamente per tutti i **Sinistri** pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. In applicazione di quanto disposto dell'articolo 7 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un **Periodo di Assicurazione** distinto e separato, quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'**Assicurato** licenziato per giusta causa.

Qualora risulti che i **Danni** relativi a un **Sinistro** rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall'**Assicurato** o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale **Sinistro**.

#### **Art. 19 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per i **Sinistri** derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle **Perdite Patrimoniali** determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

#### **Art. 20 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'**Assicurato** e le predette figure siano amministratori, ad eccezione di quanto precisato all'Art. 23 che segue.

#### **Art. 21 - Cessazione dell'assicurazione**

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art.18 della presente polizza, l'assicurazione termina in caso di cessazione dell'**Assicurato** dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

**Art. 22 - Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, gli **Assicuratori** risponderanno di quanto dovuto al Danneggiato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

**Art. 23 – Attività di rappresentanza**

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 16 b) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli **Assicurati** in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri organi collegiali.

**Art. 24 – Sinistri in serie**

In caso di **Sinistri** in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di **Danni** a più persone, la data in cui ha luogo il primo **Sinistro** sarà considerata come data di tutti i successivi **Sinistri**, seppur notificati all'**Assicurato** in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 7 in quanto applicabili.

**Art. 25 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008**

Sempre che l'**Assicurato** sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli **Assicurati** in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche a favore di quegli **Assicurati** che non abbiano eseguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo decreto legislativo 81/2008;
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 26 - "Levata Protesti"**

L'**Assicurazione** è estesa alle **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del **Massimale** di Euro 150.000,00 per singolo **Sinistro** e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni **Sinistro**, con il massimo non indennizzabile di Euro 2.500,00.  
Ferme restando tutte le altre condizioni di **Assicurazione**.

**Art. 27 - Acquisizioni in economia**

Premesso che l'Assicurato persona fisica sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante: a) amministrazione diretta b) procedura di cottimo fiduciario, l'assicurazione s'intende estesa entro il limite di Euro 211.000,00 per **sinistro** e per **anno assicurativo** per ciascun **Assicurato** alle responsabilità derivanti all'**Assicurato** Persona Fisica in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorchè conseguenti ad inadempimento ed inesatto inadempimento dell'obbligazioni assunte dall'Impresa Cottimista.

**Art. 28 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003**

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate dall' **Assicurato** a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale **Assicurato**. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 Codice Civile, e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 Codice Civile.

**Art. 29 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali**

Gli **Assicuratori** assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso con l'assenso dell'**Assicurato**.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari ad un quarto del **Massimale** stabilito in polizza per il **Danno** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra **Assicuratori** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del **Massimale** di cui sopra.

Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**Art. 30 – Continuous Cover**

A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, gli **Assicuratori** si impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l'**Assicurato** nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un **sinistro**, che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l'**Assicurato** non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del Proposal Form che forma parte integrante del presente contratto, a condizione che:

- a) dal momento in cui l'**Assicurato** è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizze di assicurazione della responsabilità civile professionale emesse dalla Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's;
- b) l'inadempimento dell'obbligo di denunciare agli **Assicuratori** tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell'assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;
- c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza.

In relazione alla **richiesta di risarcimento** contemplata dal presente articolo verrà applicato a carico dell'**Assicurato** uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile con un minimo € 1.000,00.

**Art. 31 – Clausola Broker**

Nella Scheda di Copertura è precisato quale delle due clausole che seguono è applicabile a questo contratto, ritenendo nulla l'altra.

<b>Articolo 31.A</b>	<b>Clausola della gestione comune</b>
----------------------	---------------------------------------

Con la sottoscrizione della presente polizza, le Parti affidano la gestione di questo contratto al **Corrispondente** dei Lloyd's **AEC S.p.A.** Ai fini di questa assicurazione, detto Corrispondente agirà come intermediario riconosciuto da entrambe le Parti.

E' convenuto pertanto che :

- a) ogni comunicazione fatta dall'**Assicurato** al **Corrispondente** si considererà come fatta agli **Assicuratori** stessi;
- b) ogni comunicazione fatta dal Corrispondente agli Assicuratori per conto dell'**Assicurato** si considererà come fatta da questi agli **Assicuratori**;
- c) ogni comunicazione fatta dagli **Assicuratori** al **Corrispondente** si considererà come fatta all'**Assicurato** stesso.

<b>Articolo 31.B</b>	<b>Clausola del Broker mandatario</b>
----------------------	---------------------------------------

Con la sottoscrizione della presente polizza:

- 1°. L'**Assicurato** conferisce al **Broker** mandatario precisato nella Scheda di Copertura il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- 2°. gli **Assicuratori** conferiscono al **Corrispondente** dei Lloyd's **AEC S.p.A.** l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertanto che :

- a) ogni comunicazione fatta al **Broker** mandatario dal **Corrispondente** si considererà come fatta all'**Assicurato**;
- b) ogni comunicazione fatta dal **Broker** mandatario al **Corrispondente** si considererà come fatta dall'**Assicurato** stesso;
- c) ogni comunicazione fatta al **Corrispondente** si considererà come fatta agli **Assicuratori**;
- d) ogni comunicazione fatta dal **Corrispondente** si considererà come fatta dagli **Assicuratori** stessi.

---

**SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA**

## CONDIZIONI SPECIALI

(operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di copertura)

### 1. Garanzia Postuma 5 anni

L'Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.

Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell'articolo 7 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'Assicurato licenziato per giusta causa.

La garanzia postuma cessa automaticamente nel caso in cui venisse stipulata, direttamente dall'Assicurato o da altri per suo conto, un'altra assicurazione a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni.

Ferme restando tutte le altre condizioni di assicurazione.

### 2. Differenza in Massimali

Si prende atto che in considerazione del fatto che l'**Assicurato** abbia dichiarato l'esistenza di un'altra assicurazione in corso, emessa a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente assicurazione, per un **Massimale** non inferiore a EUR 500.000,00 per singolo **Sinistro** e in aggregato annuo, nell'eventualità di un **Sinistro** coperto da entrambe le assicurazioni, questa copertura risponderà per i soli limiti in eccesso ai massimali previsti dall'altra assicurazione, sempre e comunque entro i limiti massimali previsti dalla presente polizza e sempre che l'**Assicurato** mantenga in vigore tale altra assicurazione fino alla scadenza del presente contratto.

Ferme restando tutte le altre condizioni di assicurazione.

### 3. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro (Copertura delle circostanze denunciate durante il periodo di assicurazione nei casi in cui non vi sia una specifica richiesta di risarcimento)

Nonostante i provvedimenti di qualunque clausola o condizione contenuta nella presente polizza, in caso di Sinistro si applicano le seguenti condizioni:

7.1 l'**Assicurato**, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze, deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax agli **Assicuratori**, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte:

7.1.1 qualsiasi **richiesta di risarcimento** presentata all'**Assicurato**;

7.1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'**Assicurato**, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'**Assicurato** il risarcimento dei Danni subiti;

7.1.3 qualsiasi circostanza di cui l'**Assicurato** venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una **richiesta di risarcimento** nei confronti dell'**Assicurato**.

L'eventuale **richiesta di risarcimento** pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 7.1.2 e 7.1.3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il Periodo di Assicurazione.

7.2 la denuncia di cui sopra, così come ogni comunicazione volta a interrompere il decorrere della prescrizione, se fatta dal **Contraente** per conto dell'**Assicurato** nei termini e con le modalità stabilite in questo articolo, sarà considerata dagli **Assicuratori** come se fosse fatta dall'**Assicurato** stesso;

7.3 l'**Assicurato** dovrà dare agli **Assicuratori** tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile, e non rivelerà ad alcuno l'esistenza della presente Polizza senza la loro autorizzazione.

7.4 considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia del **Sinistro** durante il Periodo di Assicurazione - fermo restando quanto precisato ai comma 7.1. e 7.2 sopra - comporta la perdita del diritto dell'**Assicurato** all'Indennizzo.

7.5 senza il previo consenso scritto degli **Assicuratori**, l'**Assicurato** non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

---

**SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA**

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

Agli effetti degli articoli 1322 - 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara, anche per conto dell'Assicurato, di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse :

**Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro (omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione).**

**Art. 8 - Proroga dell'Assicurazione – recesso in caso di sinistro;**

**Art. 17 - Assicurazione “claims made” – Retroattività;**

**Art. 18 - Garanzia postuma;**

**Art. 20 - Persone non considerate terzi;**

**Art. 21 -Cessazione dell'Assicurazione;**

**Art. 30 - Continuos cover;**

**Art. 31 - Clausola Broker;**

Data

L'Assicurato o il Contraente

.....

.....

## CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

(operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di copertura)

Nel caso l'**Assicurato**, così come definito in frontespizio, fosse un **Dipendente Tecnico** come di seguito definito, l'esclusione di cui all'Articolo 16 (a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

### **1. - Definizione Aggiuntiva Dipendente Tecnico**

qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell'**Ente di Appartenenza** e che predispose e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'**Ente di Appartenenza** che svolga attività tecniche così come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell'interesse della **Pubblica Amministrazione**.

### **2. - Clausola aggiuntiva all'Art.12 "Oggetto dell'Assicurazione"**

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** e **Danni Materiali** involontariamente cagionati a **Terzi**, allo **Stato**, compreso l'**Ente di Appartenenza** e la **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di **Dipendente Tecnico** come definito.

La garanzia si intende altresì estesa a coprire la **Responsabilità Amministrativa – Contabile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate all'**Ente di Appartenenza**, allo **Stato**, e alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di **Dipendente Tecnico** come definito.

### **3. - Esclusioni Aggiuntive**

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- k) a prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'eruzione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del **Dipendente Tecnico** o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;

### **4. Condizioni Aggiuntive**

L'Assicurazione si intende operante anche per i **Sinistri** derivanti da:

- a) consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D.lgs. n.163/2006 e dal regolamento di attuazione.
- c) le responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n 14 del 31/05/2002 e/o alle responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Sicilia n. 7 del 2 Agosto 2002.
- d) l'attività di Responsabile del Procedimento (se è stato indicato nel questionario che forma parte integrante della polizza).
- e) le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli **Assicurati** in funzione di:
  - 1)"Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
  - 2)"Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- f) le responsabilità derivanti dalla disciplina in materia di lavori Pubblici (D.lgs. n.163/2006). Per tale copertura gli **Assicuratori** si impegnano, dietro pagamento del relativo premio aggiuntivo richiesto, a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto alla Legge Merloni secondo il D.M. 123/04 (appendice 8) a conferma della validità della copertura per l'intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 48 mesi) e con **Massimali** separati per ogni progetto così coperto. Per tali certificati il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata.

---

**SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA**

## CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI LEGALI

Nel caso l'**Assicurato**, così come definito in frontespizio, fosse un **Dipendente Legale** come di seguito definito, si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

### **1. - Definizione Addizionale Dipendente Legale**

qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'**Ente di Appartenenza**.

### **2. - Clausola addizionale all'Art.12 "Oggetto dell'Assicurazione"**

La garanzia di cui alla presente polizza é prestata per coprire la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionati a terzi, allo Stato, compreso l'**Ente di Appartenenza** e la **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni in qualità di **Dipendente Legale** come definito.

La garanzia si intende altresì estesa per coprire la **Responsabilità Amministrativa – Contabile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionati all'**Ente di Appartenenza**, allo Stato, e alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di **Dipendente Legale** come definito.

---

**SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA**